Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 settembre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1517.
Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1848;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 138;
Visto il R. decreto 27 maggio 1937-XV, n. 752;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto che in conseguenza del passaggio dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. » alla dipendenza del Ministro per la cultura popolare, è indispensabile apportare modifiche all'ordinamento dell'Istituto stesso;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo unico del R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1848, è modificato come segue:
a) gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dall'articolo seguente:
« L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione, nominato con Regio decreto su proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare e costituito nel modo seguente:
a) dal presidente;
b) da un membro per ciascuno degli enti fondatori che hanno concorso alla costituzione del capitale di fondazione di cui all'art. 5, comma *a*);

c) da un rappresentante del Ministero della cultura popolare;

d) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista ».

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per la cultura popolare, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1937 Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 luglio 1937-XV, n. 1518.

Norme per la disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per la disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I saponi duri da bucato non possono essere posti in commercio qualora non portino impresso su ogni pezzo, barra o blocco, un marchio contenente le indicazioni seguenti:

1° il nome e la sede della ditta fabbricante;

2° la denominazione indicante la qualità del sapone secondo la nomenclatura di cui all'articolo seguente;

3° il peso in grammi.

In luogo del nome della ditta fabbricante, di cui al n. 1, è consentito l'uso del marchio della ditta stessa, purchè sia legalmente depositato e purchè sia espresso in parole e in ogni caso sia accompagnato dalla indicazione del luogo di fabbricazione.

Art. 2.

Le denominazioni ammesse per le diverse qualità di sapone sono le seguenti:

a) Per i saponi unicolori freschi:

1° Sapone extra puro: per il prodotto avente un titolo di 62 % di acidi grassi, con tolleranza di contenuto di colofonia non superiore al 5 % calcolato sul totale degli acidi grassi;

2° Sapone puro: per il prodotto avente un titolo di 60-62 % di acidi grassi, con tolleranza di contenuto in colofonia non superiore al 15 % calcolato sul totale degli acidi grassi;

3° Sapone puro resinato: per il prodotto avente un titolo di 60-62 % di acidi grassi, con tolleranza di contenuto in colofonia non superiore al 30 % calcolato sul totale degli acidi grassi;

4° Sapone puro comune: per il prodotto contenente dal 47 al 60 % di acidi grassi e resina;

5° Sapone tipo unico: per il prodotto contenente dal 43 al 47 % di acidi grassi e resina;

b) Per i saponi marmorati di impasto:

1° Sapone marmorato superiore: per il prodotto avente un titolo di acidi grassi e resina non inferiore al 45 %;

2° Sapone marmorato prima: per il prodotto avente un titolo di acidi grassi e resina non inferiore al 36 %;

3° Sapone marmorato seconda: per il prodotto avente un titolo di acidi grassi e resina non inferiore al 30 %

c) Per i saponi unicolori aventi un titolo inferiore al 43 % di acidi grassi e resina e per i saponi marmorati di impasto aventi un titolo inferiore al 30 % di acidi grassi e resina:

Liscivia saponosa solida.

Art. 3.

I saponi non possono essere messi in commercio se non in pezzi, in barre o in blocchi e, se in pezzi, dovranno essere messi in commercio in pezzi da gr. 100, da gr. 200, da gr. 300, da gr. 400 e da gr. 500.

È ammessa una tolleranza di taglio di gr. 5 per ogni pezzo di sapone qualunque sia il suo peso.

Sulle casse e sugli involucri di imballaggio deve essere indicato il peso netto dei saponi ed il numero dei pezzi.

Art. 4.

Il tenore in acidi grassi, e il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 5.

Chiunque pone in commercio i saponi di cui al presente decreto senza le indicazioni o contro i divieti e le limitazioni previste nel decreto stesso, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Chiunque pone in commercio saponi che non rispondano alle dichiarazioni e indicazioni prescritte dal presente decreto è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 2000.

Le pene suddette si applicano qualora il fatto non costituisca reato più grave ai termini di altre leggi.

Art. 6.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione di saponi non rispondenti ai requisiti di cui sopra. È tuttavia concesso il termine di sei mesi per l'esaurimento delle scorte.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 luglio 1937-XV, n. 1519.
Aggiornamento delle norme relative all'ordinamento delle Accademie e delle Scuole militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, che approva il regolamento sugli esami, gli alunni e le tasse negli istituti medi d'istruzione, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926-IV, n. 1385, sull'ordinamento e gli studi nei collegi militari e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con il R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934-XII, n. 2110, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 1954, relativo all'istituzione in Milano di un collegio militare;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani dei caduti in guerra ed il R. decreto legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende le stesse provvidenze a favore degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, è sostituito il seguente:

« Gli aspiranti all'ammissione alle scuole militari (ex collegi militari), oltre a possedere i titoli di studio di cui al precedente articolo e gli altri requisiti prescritti, dovranno, al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione, avere compiuto il 14° o il 15° anno di età e non avere oltrepassato il 16° o il 17°, a seconda che aspirino al liceo scientifico o al liceo classico ».

Art. 2.

All'art. 2 del R. decreto 30 aprile 1934, n. 815, è sostituito il seguente:

« I posti disponibili nelle scuole militari sono conferiti per concorso nell'ordine di precedenza stabilito per le seguenti categorie:

Categoria prima: agli orfani di guerra; agli orfani dei caduti per la causa nazionale nelle circostanze indicate con l'art. 1 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2275; agli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale di cui al R. decreto legge - dicembre 1935-XIV, n. 2111, ed agli orfani dei caduti in operazioni militari coloniali importanti riconosciute tali con appositi decreti Reali, e ciò conformemente a quanto previsto dal R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, qualunque sia la sessione di esame nella quale abbiano conseguito il prescritto titolo di studio per l'ammissione alle scuole. Tra essi sono preferiti coloro che abbiano conseguito il titolo di studio nella prima sessione degli esami.

Categoria seconda: aspiranti all'ammissione alle scuole, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio nella prima sessione di esami e nel seguente ordine di precedenza:

a) orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria sicurezza nazionale e degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, deceduti per cause di servizio;

b) orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria sicurezza nazionale;

c) orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

d) figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio o a riposo;

e) figli dei sottufficiali di carriera del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza in servizio o a riposo e dei sottufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo;

f) figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

g) altri aspiranti che non siano nelle condizioni di cui alle lettere precedenti.

Categoria terza: aspiranti che abbiano conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione, nella seconda sessione di esami e senza riguardo alle benemerenze di famiglia contemplate per la categoria seconda.

Ai soli effetti del presente articolo, i figli e gli orfani dei commissari di leva reclutati dagli ufficiali in servizio permanente effettivo di cui al comma *a*) dell'art. 3 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, si intendono equiparati a quelli degli ufficiali in servizio permanente.

Per ciascuna categoria le ammissioni alle scuole hanno luogo secondo una graduatoria, formata in base alla media dei punti ottenuti per il conseguimento del prescritto titolo di studio. Le modalità per la formazione delle graduatorie e le altre condizioni di ammissione alle scuole sono determinate dal Ministro per la guerra ».

Art. 3.

All'art. 4 del R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, è sostituito il seguente:

« Sono concessi i benefici dell'intera retta gratuita, della dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione del corredo, agli orfani menzionati nella categoria prima del precedente art. 2 ».

Art. 4.

All'art. 5 del R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, è sostituito il seguente:

« E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia:

1° agli allievi che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera *a*) alla lettera *f*) della categoria seconda del

precedente art. 2, qualunque sia la sessione d'esame nella quale abbiano conseguito il titolo prescritto per l'ammissione;

2° ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una invalidità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, numero 1491.

Agli effetti di tale beneficio sono equiparati ai mutilati ed agli invalidi di guerra: i mutilati nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2275; i mutilati nelle operazioni militari per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, ed i mutilati nelle operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali, e ciò conformemente a quanto previsto dal R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621;

3° ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, o dei decorati al valor militare, e ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Il beneficio di cui al presente articolo viene sospeso durante il tempo in cui un allievo ripeta il corso annuale per insuccesso negli esami ».

Art. 5.

All'art. 17 del R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, è sostituito il seguente:

« E' accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale manutenzione corredo: agli orfani di guerra; agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria sicurezza nazionale e degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio; agli orfani dei caduti per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2275; agli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, ed agli orfani dei caduti in operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali, e ciò conformemente a quanto previsto dal R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621 ».

Art. 6.

La lettera *a*) del n. 2° e il n. 3° dell'art. 18 del R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sono così sostituiti:

« *a*) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una invalidità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, numero 1491.

Agli effetti di tale beneficio sono equiparati ai mutilati ed agli invalidi di guerra, quelli divenuti tali nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2275, o nelle operazioni militari per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, o nelle operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali, e ciò conformemente a quanto previsto dal R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621 ».

« 3° per merito personale:

a) agli allievi del primo anno che abbiano conseguito il titolo di scuola media prescritto per la partecipazione al concorso, con media non inferiore agli 8/10 nella prima sessione degli esami;

b) agli allievi del corso di commissariato che abbiano superato l'esame di concorso con votazione non inferiore a 16/20 e sempre che abbiano ottenuto una media complessiva di almeno 27/30 (o equivalente) nel complesso delle materie prescritte per la facoltà accademica frequentata e non meno di 24/30 (o equivalenti) in ciascuna di esse, e che inoltre nell'esame di laurea abbiano ottenuta votazione non inferiore a 99/110 (o equivalente);

c) agli allievi del secondo anno promossi con media di 16/20 nella prima sessione ».

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° ottobre 1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1937 **Anno XV**
Atti del Governo, registro 389, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1936-XIV, n. 2530.

Disposizioni concernenti la liquidazione della pensione od assegni di guerra al personale delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, ove sussistano le altre condizioni necessarie, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato che siano stati mobilitati e che, dopo aver lasciato il territorio nazionale, abbiano riportato invalidità in conseguenza di operazioni militari. In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al primo capoverso dell'art. 2 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Lo stesso trattamento è fatto alle famiglie ove dalla infermità, ferita o lesione sia derivata la morte.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dalla sua data e cesserà di aver vigore da quella che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1937 - **Anno XV**
Atti del Governo, registro 389, foglio 22. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1937-XV.

Provvedimenti concernenti le miscele di farina da impiegare nella panificazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi dei prodotti alimentari;

Visto la legge 17 marzo 1932, n. 368, ed il relativo regolamento 23 giugno 1932, n. 904, per la disciplina dei tipi di farina e di pane;

Ritenuta la necessità di procedere in via temporanea alla modificazione delle norme riguardanti la produzione e vendita dei tipi di farina e di pane;

Decreta:

Art. 1.

È data facoltà ai Prefetti del Regno di imporre temporaneamente, sentito il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle Corporazioni, l'obbligo di impiegare, nella produzione del pane di qualsiasi qualità, farina di frumento miscelata con farina di altri cereali o di leguminose.

I Prefetti, nell'adottare le relative ordinanze, potranno tener conto delle abitudini del consumo locale.

La percentuale delle farine diverse da quelle di frumento, di cui venga ordinata la miscela, non dovrà superare il 10 per cento.

Art. 2.

Dall'obbligo di cui all'articolo precedente sono in ogni caso esenti la produzione e la vendita dei grissini, del pane in forme di peso non superiore a 60 grammi e del pane per speciali regimi dietetici.

Art. 3.

Per il pane fabbricato in conformità di quanto dispone l'art. 1 del presente decreto, è sospesa l'applicazione delle norme di cui all'art. 14 del regolamento 23 giugno 1932, n. 904, per la esecuzione della legge 17 marzo 1932, n. 368.

Art. 4.

I Prefetti debbono inviare copia delle ordinanze, emesse in base all'art. 1 del presente decreto, ai Ministeri delle corporazioni, dell'agricoltura e foreste e dell'interno.

Art. 5.

È vietato porre in vendita pane di qualsiasi qualità che non presenti le seguenti caratteristiche: lievitazione perfetta e buona cottura eseguita a decorso regolare, in modo che il pane si presenti con mollica soffice e con pori uniformi.

I Prefetti si varranno, per la vigilanza sulla panificazione, di tutte le facoltà loro attribuite dalle leggi e disposizioni vigenti.

Art. 6.

I molini che producono farine miscelate ai termini del presente decreto debbono tenere a disposizione dell'autorità competente un campione di chilogrammi 2 per ciascuna di tali farine, con l'indicazione delle rispettive percentuali impiegate.

Il detto campione deve essere bene conservato e rinnovato ogni due mesi.

Art. 7.

I contravventori alle norme del presente decreto saranno denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità previste dalle leggi in vigore.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

p. *Il Ministro per l'interno:*
BUFFARINI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

(3141)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 1° settembre 1937-XV il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, concernente modificazioni della composizione del Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo.

(3146)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 3 settembre 1937-XV il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1434, riguardante l'assegnazione di nuovi fondi alle Aziende dei Magazzini generali di Trieste e di Fiume, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1937-XV, n. 201.

(3147)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 3 settembre 1937-XV il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1435, riguardante i servizi di navigazione per il Mediterraneo Occidentale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1937-XV, n. 201.

(3148)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 8 settembre 1937-XV, il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, riguardante la sistemazione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX.

(3149)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 14
dal 16 al 31 luglio 1937-XV

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Id.	Cortona	B	1	—
Bari	Terlizzi	B	—	1
Bergamo	Casnigo	B	—	1
Id.	Gandino	B	—	1
Id.	Sovere	B	—	1
Id.	Taleggio	B	—	1
Brescia	Capriano Azzano	B	—	2
Id.	Cigole	B	—	1
Cosenza	San Demetrio Corone	B	—	1
Cuneo	Caraglio	B	—	1
Id.	Dronero	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	O	—	1
Id.	Casalnuovo Montenero	B	—	1
Id.	Serracapriola	E	—	1
Id.	Torremaggiore	O	—	1
Forlì	Rimini	B	—	1
Gorizia	Plezzo	B	—	2
Novara	Casalino		—	1
Pavia	Zeme	B	1	—
Pisa	Castelfranco di Sotto	B	—	2
Id.	Santa Croce Arno	B	—	1
Id.	San Miniato	B	—	1
Reggio Calabria	Africo	B	—	1
Id.	Id.	Cap	—	3
Id.	Motta San Giovanni	B	—	2
Rieti	Amatrice	B	—	2
Id.	Fara Sabina	B	—	1
Id.	Poggio Moiano	B	—	7
Id.	Scandriglia	B	—	1
Roma	Artena	O	1	—
Id.	Frascati	O	—	1
Id.	Velletri	B	1	—
Salerno	Celle Bulgaria	O	—	1
Id.	Eboli		1	—
Id.	Sala Consilina	B	1	—
Varese	Cittiglio	O	—	1
Vicenza	Thiene	B	—	1
			6	45

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Chieti	Roio di Sangro	B	—	1
Roma	Bracciano	B	2	2
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	2	—
Trento	Castello Tesino	B	—	1
Id.	Grigno	B	1	—
			7	4

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bergamo	Foppolo	B	—	1
Id.	Vedeseda	B	—	1
Brescia	Desenzano Garda	B	1	—
Cuneo	Argentera	O	—	1
Id.	Demonte	BC	—	1
Enna	Enna	B	1	—
Foggia	Anzano di Puglia	O	—	1
Mantova	Goito	B	1	—
Id.	Roverbella	B	—	1
Pavia	Frascarolo	B	1	—
Id.	Mezzana Rabattone	B	1	—
Id.	Mirabello	B	1	—
Verona	Legnago	B	—	1
			6	6

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Monsampaolo del Tron.	S	—	1
Id.	Montefiore	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	2
Belluno	Longarone	S	—	1
Bergamo	Corle	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	2
Id.	Lana	S	—	1
Id.	San Candido	S	—	2
Id.	Sarentino	S	—	1
Id.	Tirolo	S	—	2
Cosenza	Mottafollone	S	—	1
Id.	Rose	S	—	1
Id.	San Sosti	S	—	1
Cremona	Soncino	S	—	1
Cuneo	Fossano	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	1
Id.	Ferrara	S	—	4
Id.	Ostellato	S	—	1
Fiume (Carnaro)	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	2	—
Id.	Castel d'Obra	S	—	4
Id.	Circhina	S	1	2
Id.	Comeno	S	1	—
Id.	Gorizia	S	2	3
Id.	San Martino Quisca	S	1	2
Id.	Vipacco	S	1	—
Mantova	Felonica	S	1	—
Id.	Medole	S	1	—
Padova	Carmignano Brenta	S	—	2
Id.	Casale Scodosia	S	1	—
Id.	Curtarolo	S	—	1
Id.	Padova	S	—	1
Id.	Rovolon	S	1	—
Id.	Saccolongo	S	—	1
Id.	San Pietro in Gù	S	—	1
Id.	Torreglia	S	—	1
Id.	Veggiano	S	—	1
Parma	Langhirano	S	1	—
Id.	Noceto	S	2	—
Pola	Montona	S	—	3
Id.	Portole	S	—	1
Salerno	Eboli	S	—	1
Trento	Brez	S	—	2
Id.	Castello	S	—	1
Id.	Cavareno	S	—	1
Id.	Denno	S	—	1
Id.	Lavarone	S	—	1
Id.	Livo	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini			
Trento	Ossana	S	—	1
Id.	Peio	S	—	2
Trieste	Cave Auremiane	S	2	—
Id.	Divaccia	S	1	—
Id.	Senosecchia	S	2	—
Udine	Ampezzo	S	—	1
Id.	Aquileia	S	—	1
Id.	Campolongo	S	—	2
Id.	Codroipo	S	—	3
Id.	Cordenons	S	2	—
Id.	Flaibano	S	—	1
Id.	San Quirino	S	—	2
Id.	San Vito Torre	S	—	1
Id.	Tramonti di Sotto	S	—	1
Id.	Tolmezzo	S	1	—
Id.	Udine	S	1	—
Vercelli	Salussola	S	—	1
Verona	Boscochiesanuova	S	—	2
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	1
Id.	Cornedo Vicentino	S	—	1
Id.	Gallio	S	—	1
Id.	Isola Vicentina	S	—	1
Id.	Malo	S	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	1
Id.	Orgiano	S	—	1
Id.	Piovene	S	—	1
Id.	Trissino	S	—	2
Id.	Valdagno	S	—	4
			24	91
	Peste e setticemia dei suini.			
Aosta	Villanova Baltea	S	—	1
Arezzo	Lucignano	S	1	—
Id.	Pergine Valdarno	S	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Como	Lambrugo	S	—	3
Id.	Lurago d'Erba	S	—	2
Cremona	Palvareto	S	1	—
Id.	Rivarolo Re	S	1	—
Firenze	Bagno a Ripoli	S	1	—
Forlì	Cesena	S	1	—
Id.	Forlì	S	1	2
Lucca	Camaiore	S	1	—
Macerata	Macerata	S	2	—
Mantova	Ceresana	S	—	2
Id.	Goito	S	1	—
Id.	Mantova	S	1	—
Id.	Marmirolo	S	—	1
Id.	Roncoferraro	S	2	—
Id.	Serravalle	S	1	1
Id.	Sustinente	S	2	—
Id.	Villa Poma	S	1	—
Messina	Antillo	S	—	4
Padova	Carmignano Brenta	S	—	2
Id.	Grantorto	S	1	—
Id.	Legnaro	S	—	1
Id.	Loseggia	S	—	2
Id.	Saonara	S	1	—
Id.	Selvazzano	S	1	2
Ravenna	Ravenna	S	3	—
Roma	Roma	S	2	—
Treviso	San Biagio	S	—	1
Id.	Vedelago	S	—	1
Udine	Pravisdomini	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticemia dei suini.			
Venezia	Annone Veneto	S	3	—
Zara	Zara	S	—	2
			31	29
	Morva.			
Genova	Genova	E	1	—
			1	—
	Farcino criptococcico.			
Catania	Mascali	E	1	—
Id.	Mascalucia	E	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Id.	San Remo	E	1	—
Messina	Roccamulera	E	1	—
Id.	San Fratello	E	1	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	1	1
Salerno	Battipaglia	E	1	—
Id.	Fisciano	E	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	—	1
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	San Marzano sul Sarno	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	2	—
Id.	Calatafimi	E	2	—
Id.	Castellammare del Gol.	E	2	—
Id.	Marsala	E	2	—
Id.	Trapani	E	1	—
			22	4
	Rabbia.			
Belluno	Belluno	Can	—	1
Foggia	Anzano di Puglia	Can	—	1
Imperia	Imperia	Can	2	—
Id.	Ventimiglia	Can	2	—
Perugia	Masciano	Can	—	1
Terni	Terni	Can	—	1
			4	4
	Rogna.			
Imperia	San Remo	E	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Gualdo Tadino	O	1	—
Id.	Perugia	O	3	—
Potenza	Marsico Vetere	O	19	—
Id.	Pietragalla	O	1	—
Rieti	Configni	O	1	—
Id.	Labro	O	10	—
Roma	Manziana	O	1	—
Id.	Vallinfreda	O	—	1
Salerno	Buccino	O	1	—
Id.	Postiglione	O	1	—
Id.	San Gregorio Magno	O	2	—
Id.	Sicignano	O	4	—
			46	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Agrigento	Licata	O	1	—
Cosenza	Bocchigliero	O C	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Trapani	Mazzara del Vallo	O	—	1
			3	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Aborto epizootico.			
Belluno	Mel	B	—	1
Bolzano	Marlengo	B	1	—
Id.	Merano	B	2	—
Cuneo	Fossano	B	—	1
Ferrara	Codigoro	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Migliarino	B	—	1
Livorno	Piombino	B	2	—
Novara	Beura Cardezza	B	1	—
Id.	Briona	B	2	—
Id.	Novara	B	3	—
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Padova	Loreggia	B	—	1
Id.	Teolo	B	—	1
Parma	Felino	B	1	—
Id.	Mezzani	B	1	—
Perugia	Spoleto	B	—	1
Ravenna	Faenza	B	1	—
Roma	Roma	B	5	—
Rovigo	Loreo	B	1	—
Id.	Porto Tolle	B	1	1
Id.	San Martino di Venezia	B	—	1
Salerno	Eboli	B	2	—
Treviso	Cordignano	B	1	2
Id.	Revine Lago	B	—	1
Id.	San Biagio	B	—	1
Id.	Vittorio	B	1	2
Udine	Pordenone	B	1	—
Id.	Pravisdomini	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	1	3
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cavarzere	B	1	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Grisolera	B	—	2
Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	2	1
Vercelli	Bianzè	B	—	1
Id.	Caresanablot	B	—	1
Verona	Terrazzo	B	—	1
Vicenza	Vicenza	B	—	1
			13	10
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Gravina	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Modena	Castelfranco Emilia	B	—	1
Id.	Finale Emilia	B	—	1
Id	Formigine	B	—	2
Id.	Sassuolo	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Vicenza	Noventa Vicentina	B	—	1
Id.	Recoaro Terme	B	—	2
Id.	Valdagno	B	—	1
			4	10

(3126)

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Diarrea dei vitelli.			
Teramo	Corropoli	B	—	1
Id.	Teramo	B	—	4
			—	5
	Colera dei polli.			
Fiume	Fiume	P	1	1
Rovigo	Stienta	P	—	1
Teramo	Corropoli	P	—	1
Udine	Campolongo	P	—	2
Id.	Codroipo	P	—	1
Venezia	Scorzè	P	—	1
			1	7
	Setticemia emorragica.			
Firenze	Barberino Mugello	B	—	1
Rovigo	Occhiobello	B	1	—
			1	1
	Barbone bufalino.			
Salerno	Pontecagnano	B Cap	1	1
			1	1

RIEPILOGO
dal 16 al 31 luglio 1937-XV, n. 14.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	18	38	51
2	Carbonchio sintomatico	3	7	11
3	Afta epizootica	5	8	8
4	Malrossino dei suini	21	75	115
5	Peste e setticemia dei suini	18	36	60
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	6	20	26
8	Rabbia	5	6	8
9	Rogna	6	14	47
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	4	4
11	Aborto epizootico	5	14	23
12	Tubercolosi bovina	4	12	14
13	Diarrea dei vitelli	1	2	5
14	Colera dei polli	5	6	8
15	Setticemia emorragica	2	2	2
16	Barbone bufalino	1	1	2

P, bovina; Bf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, Pollame; Can, canina. — I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.